



Comunicazione

Data 13.07.2020; complementi del 04.09.2020 (nuovo allegato) e del 30.06.2021 (n. 1.1, n. 2.2.2, allegato)

Modello di applicazione del consumo proprio («Praxismodell»)

Questa comunicazione non concerne il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) di cui agli articoli 17 seg. LEn e 15 segg. OEn e non ha nessun impatto sulla loro applicazione.

Il modello di applicazione «Praxismodell» è un'alternativa all'RCP per poter vendere l'energia nel luogo di produzione evitando di creare un raggruppamento (cfr. la tabella in allegato).

1 Principi

1.1 Collocazione del modello di applicazione

Conformemente all'articolo 16 capoverso 1 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730), per consumo proprio si intende il consumo da parte dei gestori di impianti nel luogo di produzione di tutta o di parte dell'energia da essi prodotta oppure la vendita di tutta o di parte dell'energia da essi prodotta affinché sia consumata nel luogo di produzione. Per quanto riguarda il luogo di produzione, si applica l'articolo 14 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn; RS 730.01). In particolare, è considerata utilizzata nel luogo di produzione soltanto l'elettricità che tra l'impianto di produzione e il consumo non ha utilizzato la rete di distribuzione del gestore di rete (art. 14 cpv. 3 OEn).

Fondamentalmente esistono due modelli per vendere energia sul luogo di produzione (cfr. a riguardo anche la tabella dettagliata in allegato):

- **raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP):** l'RCP è disciplinato espressamente nella legislazione, specificamente agli articoli 17 seg. LEn e agli articoli 15–18 OEn. Nei confronti del gestore di rete, l'RCP viene trattato come un consumatore finale e, in particolare, dispone di un unico punto di misurazione. Al momento dell'introduzione del consumo proprio comune, i locatari/affittuari hanno il diritto di optare per il servizio universale del gestore di rete e quindi di rifiutare di partecipare all'RCP¹. Se non esercitano tale diritto, sia essi che i successivi locatari/affittuari restano vincolati – con alcune eccezioni restrittive – all'RCP. I proprietari

¹ Se sono già locatari/affittuari al momento dell'introduzione dell'RCP.

fondari sono quindi responsabili dell'approvvigionamento. Di conseguenza, esistono disposizioni giuridiche di protezione.

- **modello di applicazione:** il modello di applicazione non è disciplinato dalla legge. I gestori di rete non sono pertanto tenuti a rendere possibile per i gestori degli impianti il consumo proprio comune ai sensi del modello di applicazione, ossia a implementare un sistema metrologico in conformità con il n. 2.2.2. La sua applicazione sarebbe tuttavia auspicabile nell'ottica dell'attuazione della Strategia energetica 2050. La partecipazione dei consumatori finali al consumo proprio è volontaria. Il gestore di rete continua ad essere responsabile dell'approvvigionamento dei singoli consumatori finali. Non si crea un raggruppamento vero e proprio. A differenza dell'RCP, i singoli consumatori finali dispongono ciascuno di un punto di misurazione proprio.

Le disposizioni di legge non escludono un modello di applicazione che si estenda su diversi fondi. Tuttavia, si applicano le regole generali sull'ammissibilità del consumo proprio.

1.2 Non ammissibilità del «modello semplificato»

Nel presente capitolo viene valutato sotto il profilo giuridico un modello di consumo proprio con inclusione dei locatari senza istituzione di un RCP, detto «modello semplificato». Un tipico modello semplificato si presenta come segue:

- la «partecipazione» a questo modello di consumo proprio non necessita di alcun accordo dei locatari, che, in particolare, non sono tenuti a raggrupparsi in una comunità. I locatari continuano a ricevere la fattura dell'elettricità dal gestore di rete e, in particolare, pagano per intero i corrispettivi per l'utilizzazione della rete per l'energia elettrica complessivamente consumata;
- per le questioni burocratiche relative al consumo proprio, il gestore dell'impianto è l'unico partner commerciale dell'azienda di approvvigionamento elettrico (AAE), con cui stipula un contratto. Sulla quantità di elettricità consumata in regime di consumo proprio (di solito la differenza tra la produzione netta e l'eccedenza), riceve dall'AAE una remunerazione che, generalmente, è calcolata sulla base di una specifica tariffa elettrica (per l'energia e l'uso della rete, compresi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici). Spetta al gestore dell'impianto decidere se, e in che misura, far beneficiare della sua remunerazione i consumatori finali dell'immobile. Per l'energia eccedentaria immessa in rete il gestore dell'impianto riceve la consueta tariffa di reimmissione. Di norma, l'AAE chiede un indennizzo per l'introduzione del modello e per il servizio reso.

La EICom ha giudicato inammissibile questo modello semplificato e ha formulato requisiti per un modello di applicazione ammissibile². In seguito sono sorte diverse domande. Di conseguenza, i requisiti sono elencati ancora una volta in modo dettagliato qui di seguito e ne viene precisata l'attuazione.

2 Attuazione conforme alla legge del modello di applicazione

2.1 Consenso

Nel modello di applicazione, il gestore dell'impianto vende energia elettrica al consumatore finale nel luogo di produzione (art. 16 cpv. 1 LEne). Tale transazione si basa sempre su un contratto di compravendita, e ciò richiede (anche) il consenso dell'acquirente. Le parti contraenti sono libere di determinare il prezzo dell'elettricità fornita, vale a dire che il prezzo può essere superiore o inferiore alla tariffa elettrica del gestore di rete.

La Segreteria tecnica ritiene insufficiente che i locatari/affittuari vengano solo informati e partecipino al consumo proprio senza poterlo rifiutare esplicitamente (opting out). Per quanto riguarda il diritto privato, il silenzio su una proposta non significa, in linea di principio, accettazione. Si può prescindere dal

² Cfr. Newsletter 09/2019 della EICom

consenso espresso solo se non ci si può aspettare l'accettazione a causa della particolare natura della transazione o delle circostanze. In caso di controversia, la EICOM verifica se il consumatore finale ha dato o meno il proprio consenso al consumo proprio. Inoltre, la Segreteria tecnica ritiene inammissibile la prosecuzione automatica della partecipazione al consumo proprio in caso di cambio di locatario. L'applicazione per analogia della regola relativa all'RCP (art. 17 cpv. 3 LENE) non è ammissibile.

Per i modelli di applicazione esistenti (13.07.2020), il consenso dei consumatori finali interessati deve essere ottenuto entro e non oltre la fine di luglio 2021. Per i nuovi modelli di applicazione, il consenso deve essere ottenuto prima dell'attuazione.

2.2 Misurazione e conteggio

2.2.1 Principi

L'articolo 14 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) stabilisce che il corrispettivo per l'utilizzazione della rete deve essere versato dai consumatori finali per ogni punto di prelievo – ovvero per ogni contatore (art. 2 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico [OAEI; RS 734.71]). Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete (incl. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici) può quindi essere riscosso presso i consumatori finali che partecipano al modello di applicazione (locatari/affittuari) esclusivamente per l'elettricità acquistata dalla rete di distribuzione. Le prescrizioni in materia di trasparenza della fatturazione di cui all'articolo 12 capoverso 2 LAEI prevedono inoltre che, da un lato, l'elettricità acquistata dalla rete e i relativi corrispettivi per l'utilizzo della rete e, dall'altro lato, l'elettricità acquistata dal gestore dell'impianto siano esposti in modo trasparente sulla fattura del consumatore finale. Oltre alla gestione conforme alla legge dei corrispettivi per l'utilizzo della rete, è necessario garantire anche la corretta fatturazione delle forniture di energia proveniente dalla rete.

2.2.2 Prescrizioni relative alla misurazione e al conteggio

Nel modello di applicazione deve essere implementato un sistema metrologico che, sulla base delle misurazioni del profilo di carico nei singoli punti di misurazione, possa determinare la quota di prelievo dalla rete e la quota di consumo proprio rispetto al consumo totale di ciascun consumatore finale partecipante. Se tali contatori non sono già disponibili, devono essere utilizzati contatori intelligenti³. Il conteggio deve poi essere effettuato sulla base di questi dati di misurazione. Ciò significa che i corrispettivi per l'utilizzo della rete, l'indennità per la fornitura di energia del gestore della rete di distribuzione ed eventuali tributi e prestazioni agli enti pubblici⁴ devono essere conteggiati in base alla quantità di energia elettrica prelevata dalla rete e la remunerazione per il gestore dell'impianto in base alla quantità di energia elettrica consumata in regime di consumo proprio. Ciò deve essere indicato sulla fattura in modo trasparente.

Complemento relativo alla misurazione: per il trattamento concreto della misurazione, la Segreteria tecnica considera adeguata la seguente soluzione: Di regola⁵, le quote di consumo proprio dei consumatori finali partecipanti al modello di applicazione vengono calcolate proporzionalmente al loro consumo momentaneo. Eventuali consumatori finali che *non* partecipano al modello di applicazione non vengono presi in considerazione nei calcoli relativi al consumo proprio; sotto il profilo giuridico e dell'economia energetica, il loro consumo viene infatti considerato integralmente come prelievo dalla rete. In altre parole: la produzione momentanea dell'impianto viene contrapposta solo al consumo momentaneo dei consumatori finali *partecipanti* al modello di applicazione per calcolare le quote di consumo proprio dei consumatori finali partecipanti e la reimmissione in rete⁶.

³ Secondo le spiegazioni dell'UFE, nei nuovi edifici o in caso di sostituzione dei contatori devono, di regola, essere utilizzati contatori intelligenti (disposizioni di esecuzione relative alla nuova legge del 30 settembre 2016 sull'energia, revisione parziale dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, commenti, pag. 18, art. 31e OAEI). Inoltre, devono essere rispettate eventuali ulteriori prescrizioni per i sistemi di misurazione intelligenti, come ad esempio l'articolo 31e capoverso 2 OAEI.

⁴ A condizione che partecipino al prelievo dalla rete.

⁵ Tuttavia, non sono escluse altre attribuzioni di elettricità dall'impianto energetico sul luogo di produzione.

⁶ Per la misurazione/il conteggio è quindi determinante un'interpretazione nell'ottica dell'economia energetica e non un'interpretazione fisica. L'eventuale fatto che fisicamente, sul luogo di produzione, anche una parte dell'elettricità prodotta dall'im-

Il conteggio vero e proprio (fatturazione ecc.) della quota di consumo proprio non deve necessariamente essere effettuato dall'AAE. Il gestore dell'impianto può anche effettuare il conteggio personalmente o incaricare un fornitore di servizi (cfr. anche le spiegazioni in basso al n. 2.3).

2.2.3 Termini di attuazione per la misurazione e il conteggio

Modelli di applicazione esistenti (13.07.2020)

I gestori di rete devono assicurare una misurazione e un conteggio corretti e conformi al punto 2.2.2 per tutti i modelli di applicazione esistenti entro un anno dal rollout della misurazione intelligente nel loro comprensorio di rete. Se il gestore della rete di distribuzione ha già avviato tale rollout, l'adeguamento deve essere effettuato entro la fine di luglio 2021. Fino alla scadenza del termine, la misurazione e il conteggio possono in linea di massima continuare come prima. ***Tuttavia, si raccomanda ai gestori di rete di effettuare al più presto l'adeguamento.***

Se la misurazione e il conteggio di cui al punto 2.2.2 non vengono attuati entro la fine di luglio 2021, il consumatore finale deve essere informato prima dell'approvazione (cfr. punto 2.1 precedente) sul tipo di conteggio che sarà effettuato fino alla modifica della misurazione/del conteggio e sulla quota approssimativa di consumo proprio.⁷

Modelli di applicazione nuovi

I nuovi progetti di modelli di applicazione devono essere attuati sin dall'inizio sulla base dei criteri di misurazione e conteggio indicati al punto 2.2.2.

2.3 Costi e disgiunzione

I costi di misurazione sono costi di rete computabili (art. 15 LAEI), in particolare anche i costi relativi all'adeguamento dei sistemi di misurazione conformemente al punto 2.2.2. Per contro, tutte le altre prestazioni per il gestore dell'impianto devono essere considerate come servizi esterni all'esercizio della rete, ragion per cui i relativi costi devono essere disgiunti dai costi di rete e fatturati in linea di principio ai partecipanti al modello di applicazione (se non diversamente concordato, al gestore dell'impianto). Tali servizi comprendono, ad esempio, i compiti amministrativi per conto del gestore dell'impianto, la fatturazione per il consumo proprio, la riscossione e l'eventuale assunzione del rischio del credere.

Poiché le prestazioni fornite dall'AAE al gestore dell'impianto costituiscono un'offerta al di fuori dell'esercizio della rete o del servizio universale, si applicano anche le disposizioni relative alla disgiunzione a livello informativo (art. 10 cpv. 2 LAEI).

pianto energetico sia convogliata verso il consumatore finale che non partecipa al modello di applicazione è pertanto irrilevante ai fini del conteggio. Pertanto non è da considerarsi adeguata una variante che attribuisce anche al consumatore non partecipante una quota della produzione dell'impianto energetico e che, per giunta, conteggia tale quota come quota immessa in rete.

⁷ Per la quota di consumo proprio e la quota di prelievo dalla rete possono anche essere indicate fasce non specifiche per i singoli casi, specificando i fattori di influenza e le possibili ragioni delle deviazioni. Inoltre deve essere indicata la possibilità di ottenere informazioni più dettagliate, ove necessario (ad esempio, sulla quota di consumo proprio rispetto alla «comunità» nel suo complesso).

3 Allegato: modelli per vendere l'energia nel luogo di produzione

Critério	RCP (<u>non</u> è oggetto della presente Comunicazione)	Modello di applicazione (è oggetto della presente Comunicazione)
Base legale	Base generale: art. 16 cpv. 1 LEn in combinato disposto con art. 14 OEn L'RCP è previsto e regolato dalla legge: art. 17 seg. LEn e artt. 15-18 OEn	Base generale: art. 16 cpv. 1 LEn in combinato disposto con art. 14 OEn La configurazione del modello di applicazione non è disciplinata esplicitamente dalla legge. ⁸
Obbligo di attuazione per i gestori di rete	Sì	No
Prescrizioni relative alle dimensioni dell'impianto (potenza di produzione)	Sì: art. 15 OEn	No
Possibile estensione su diversi fondi	Sì	Sì
Raggruppamento dei proprietari fondiari e/o dei locatari e affittuari	Sì	No. La base è costituita dal contratto di fornitura dell'energia elettrica tra il gestore dell'impianto e i consumatori finali nel luogo di produzione.
Partecipazione di locatari e affittuari	Al momento dell'introduzione del consumo proprio comune, i locatari/affittuari hanno il diritto di optare per il servizio universale del gestore di rete e quindi di rifiutare di partecipare all'RCP. ⁹ Se non esercitano tale diritto, sia essi che i successivi locatari/affittuari restano vincolati – con alcune eccezioni restrittive – all'RCP.	La partecipazione al consumo proprio, ossia la stipula del relativo contratto di fornitura dell'energia elettrica, è facoltativa (cfr. n. 2.1 della presente Comunicazione).
Responsabilità in materia di servizio universale	I proprietari fondiari sono responsabili dell'approvvigionamento dei locatari/affittuari raggruppati nell'RCP. A tal fine sono state emanate delle disposizioni giuridiche di protezione (art. 16 OEn).	I locatari e gli affittuari continuano a essere consumatori finali indipendenti che, in linea di principio, vengono riforniti dal gestore di rete. Sulla base di un accordo contrattuale vengono però riforniti di energia elettrica dal gestore

⁸ Vanno in ogni modo rispettate le rimanenti disposizioni della LAEI e della LEn.

⁹ Se sono già locatari/affittuari al momento dell'introduzione dell'RCP.

		dell'impianto nella misura del loro consumo proprio.
Rapporto con il gestore di rete	Nei confronti del gestore di rete l'RCP è considerato un consumatore finale che dispone ormai soltanto di un unico punto di misurazione. Ciò significa che l'RCP riceve un conteggio globale del corrispettivo di utilizzazione della rete e dell'energia prelevata dalla rete.	I precedenti consumatori finali continuano a sussistere e dispongono ciascuno di propri punti di misurazione. Ogni consumatore finale riceve pertanto un conteggio separato dei corrispettivi di utilizzazione della rete e dell'energia prelevata dalla rete.
Responsabilità in materia di misurazione	Il contatore principale dell'RCP e il contatore di produzione (se prescritto dalla legge) sono di competenza del gestore di rete. La misurazione e il conteggio interni all'RCP devono essere eseguiti dall'RCP stesso o da un fornitore di servizi.	La misurazione globale (di tutti i contatori) rimane di competenza del gestore di rete.
Prescrizioni relative alla misurazione da parte del gestore di rete.	Nessuna. Misurazione dell'RCP tramite contatore principale.	Conformemente al n. 2.2 della presente Comunicazione.